

Codice A1904A

D.D. 11 settembre 2018, n. 370

**POR FESR 2014/20 - Asse IV - Approvazione schema Atto integrativo e modificativo dell'Accordo Rep. 390/16, approvato con D.D. 644/16, relativo all'affidamento a Finpiemonte delle attività connesse alla gestione dello Strumento finanziario nell'ambito del Bando per l'efficienza energetica e fonti rinnovabili nelle imprese. Accertamenti ed impegni di spesa su capitoli vari annualità 2018 (CUP J17B16000210009).**

Visti:

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e le disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

la D.G.R. n. 1-89 dell'11 luglio 2014 "Programmazione dei Fondi strutturali di investimento (SIE) per il periodo 2014-2020. Individuazione delle Autorità del POR FSE e del POR FESR: Autorità di Audit, Autorità di Gestione (AdG), Autorità di Certificazione";

la deliberazione n. 20-318 del 15 settembre 2014 con la quale la Giunta regionale ha approvato la riconfigurazione strutturale dell'Ente, con particolare riferimento alla istituzione della Direzione "Competitività del Sistema Regionale", entro cui confluiscono le competenze dell'AdG del FESR;

l'Accordo di partenariato Italia 2014-2020, del 29 ottobre 2014, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 8021, modificata con Decisione C(2018)598 del 08/02/2018;

la Decisione C(2017) 6892 del 12/10/2017 della Commissione Europea che modifica la Decisione(2015) 922 che approva determinati elementi del programma Operativo "Piemonte" per il sostegno a titolo del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione";

la D.G.R. n. 24-5383 del 27/10/2017 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione C(2015) 6892 del 12/10/2017 sopra citata;

l'art. 37 del Reg. (UE) n. 1303/2013, come modificato dal Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 contenente la disposizione in base alla quale gli Strumenti finanziari devono essere progettati sulla base di una valutazione ex ante (Vexa) che individui le lacune del mercato e i contesti in cui gli investimenti non sono effettuati in maniera ottimale, le relative esigenze di investimento, la possibile partecipazione del settore privato e il conseguente valore aggiunto apportato dallo Strumento finanziario in questione;

il Rapporto di Valutazione ex Ante degli Strumenti finanziari – Rapporto Finale - Edizione novembre 2015, in riferimento agli investimenti di efficientamento energetico delle imprese finanziabili nell'ambito dell'Asse IV del POR FESR 2014/2020 "Energia sostenibile e qualità della vita";

il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Premesso che con la deliberazione n. 24-2725 del 29/12/2015 la Giunta regionale:

- ha stabilito di attivare, in continuità con analoghe tipologie di agevolazione efficacemente attivate dall'Amministrazione già durante la Programmazione 2007-2013, una misura a sostegno delle imprese per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di produzione di energia rinnovabile per autoconsumo nelle stesse, nell'ambito dell'Asse IV - Priorità di Investimento IV.4b. - Obiettivo specifico IV.4b.2 - Azione IV.4b.2.1 del POR FESR 2014/2020;
- ha approvato la misura combinata (finanziamento agevolato e sovvenzione a fondo perduto) da destinare - mediante il sostegno alle imprese per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di produzione di energia rinnovabile (per autoconsumo) - al perseguimento delle priorità di investimento e agli obiettivi specifici di cui all'Asse IV del POR FESR 2014/2020, Priorità di Investimento IV.4b. - Obiettivo specifico IV.4b.2 - Azione IV.4b.2.1;
- ha stabilito in euro 50.000.000,00 la dotazione finanziaria iniziale della misura, di cui euro 40.000.000,00 relativi allo Strumento Finanziario ed euro 10.000.000,00 relativi alle sovvenzioni a fondo perduto;
- ha approvato la scheda di misura relativa all'azione denominata "Efficienza energetica e fonti rinnovabili nelle imprese", che definisce le principali caratteristiche del bando;
- ha demandato alla Direzione Competitività del Sistema Regionale l'emanazione di un bando per la selezione delle domande, nonché degli ulteriori documenti previsti dal Regolamento (CE) n. 1303/2013;
- ha previsto che le funzioni attinenti la fase di valutazione dei progetti nonché quelle di controllo, verifica e rendicontazione delle spese ed erogazione del contributo, siano affidate a Finpiemonte S.p.A. - società regionale in "House Providing" - e ha demandato alla Direzione Competitività del Sistema Regionale l'adozione di specifico atto di affidamento in conformità alla "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." approvata con d.g.r. n. 2-13588 del 22/03/2010 e modificata con d.g.r. n. 17-2516 del 30/11/2015, nonché a quanto previsto dal Regolamento n. 1303/2013, dal Regolamento delegato n. 480/2014 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.

Dato atto che:

con determinazione dirigenziale n. 310/A1904A del 30/05/2016 il Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile:

- ha approvato il bando per l'efficienza energetica e fonti rinnovabili nelle imprese nell'ambito dell'Asse IV Azione IV.4b.2.1 del POR FESR 2014/2020;
- ha disposto la costituzione del Fondo Efficienza Energetica Imprese (Fondo EEI) presso Finpiemonte S.p.A.;
- ha destinato a favore di Finpiemonte S.p.A. la somma complessiva di euro 50.000.000,00, di cui euro 40.000.000,00, in qualità di Organismo attuatore dello strumento finanziario ed euro 10.000.000,00, in qualità di Organismo Intermedio per la gestione delle sovvenzioni, demandando a successivi provvedimenti l'approvazione dell'Accordo di finanziamento per la gestione dello strumento finanziario e del Contratto per la gestione delle erogazioni delle sovvenzioni a fondo perduto;

con determinazione dirigenziale n. 644/A1904A del 26/10/2016 il Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile, tra l'altro, ha affidato a Finpiemonte S.p.A. la gestione dello Strumento finanziario "Fondo EEI", in qualità di Organismo attuatore dello strumento finanziario, conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 1303/2013 e al Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 (Accordo di finanziamento Rep. 390/2016);

visto il successo dell'iniziativa:

con deliberazione 17/072017, n. 28-5358 la Giunta regionale, tra l'altro, ha:

- incrementato della somma di euro 16.306.000,00, la dotazione finanziaria iniziale (euro 50.000.000,00) della Misura combinata "Efficienza energetica ed energia rinnovabile nelle

imprese, di cui al suddetto Bando “EEI” in essere a valere sull'Asse IV Azione IV.4b.2.1 del POR FESR 2014/2020;

- destinato la somma di euro 13.044.800,00 (pari all'80%) allo Strumento finanziario, comprensiva del compenso per le attività che saranno svolte da Finpiemonte S.p.A., a titolo di Organismo attuatore incaricato della gestione dello strumento finanziario, e di euro 3.261.200,00 (pari al 20%) alle sovvenzioni a fondo perduto a valere sulle risorse del POR FESR 2014/2020;
- con deliberazione 22/12/2017, n. 42-6234 la Giunta regionale, tra l'altro, ha:
- incrementato la dotazione finanziaria del Bando “EEI” (euro 66.306.000,00) dell'ulteriore importo di euro 29.500.000,00 per una dotazione complessiva di euro 95.806.000,00 (ripartita complessivamente per euro 71.853.000,00 allo Strumento finanziario ed euro 23.953.000,00 alla sovvenzione);
- destinato il suddetto incremento per un riequilibrio tra le risorse finora attribuite alle due forme di agevolazione al fine dello scorrimento della graduatoria fino all'esaurimento delle risorse disponibili, nelle proporzioni di euro 18.808.200,00 allo strumento finanziario, comprensivi del compenso per le attività che saranno svolte da Finpiemonte S.p.A., a titolo di Organismo attuatore incaricato della gestione dello strumento finanziario, e di euro ed euro 10.691.800,00 alle sovvenzioni a fondo perduto a valere sulle risorse del POR FESR 2014/2020, iscritte sui capitoli 289402, 289403 e 289404;

viste le:

- D.G.R. n. 2-6001 del 01/12/2017 di modifica alla D.G.R. n. 1-3120 del 11/04/2016 – “Linee guida relative al controllo analogo sugli organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di house providing strumentale”;
- D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 di approvazione di una metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- determinazione dirigenziale n. 43/A10000 del 27/02/2018 di adozione del Documento recante “Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.”, in attuazione della d.g.r. n. 2-6472 del 16/02/2018.

Con D.D. n. 264/A1904A del 20/06/2018, successivamente integrata con D.D. n. 302/A1904A del 12/07/2018 è stato approvato il contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A., a titolo di Organismo Intermedio, della gestione delle attività connesse alle erogazioni delle sovvenzioni, con riferimento alla dotazione complessiva di euro 23.953.000,00.

Alla luce di quanto sopra esposto occorre procedere all'approvazione dell'Atto integrativo e modificativo al suddetto Accordo di finanziamento Rep. n. 390/2016, al fine di integrare il medesimo alla luce delle modifiche introdotte con il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018, nonché di disciplinare le ulteriori attività di Finpiemonte S.p.A. conseguenti all'incremento complessivo di euro 31.853.000,00 per la gestione dello Strumento finanziario (la cui dotazione complessiva assomma ad euro 71.853.000,00) e di ridefinire le commissioni di gestione, in attuazione della richiamata D.G.R. n. 2-6472/208 e della D.D. n. 43/A10000/2018.

Dato atto che:

è stato verificato che, nel rispetto dell'art. 192, comma 1 del del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., cui soggiace la materia dell'affidamento in house in materia di trasparenza e pubblicità, gli uffici competenti della Regione Piemonte hanno avviato le procedure necessarie attraverso la presentazione della domanda secondo le modalità di cui alle Linee guida ANAC n. 7 (caricamento Finpiemonte su portale ANAC – ricevuta prot. ANAC 0010444 del 02/02/2018). La domanda d'iscrizione, prima che sia disposta l'iscrizione stessa, consente alle amministrazioni aggiudicatrici, sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti all'organismo in house.

L'Autorità di gestione ha comunicato, con nota prot. n. 11791/A1901A del 13/07/2016, gli esiti della verifica in merito alla capacità della medesima a svolgere le funzioni di Organismo attuatore di Strumenti finanziari ed Organismo intermedio, accertata ai sensi dell'art. 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, applicando i criteri approvati con Determinazioni Dirigenziali nn. 35 e 36/A1901A del 25/01/2016.

La determina n. 4/2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture aggiornata con successiva delibera ANAC n. 556/2017 (risposta c. 4 alle faq di ANAC in materia di tracciabilità), tra l'altro, ha escluso dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (c.d. affidamenti in house), con conseguente esclusione degli affidamenti diretti a società in house dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità.

L'Atto integrativo e modificativo dell'Accordo Rep. n. 390/2016 è approvato con la presente determinazione in conformità alla "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22/03/2010, così come modificata dalla D.G.R. n. 17-2516/2015, alla D.G.R. n. 1-3120 del 11/04/2016 recante "Approvazione delle Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di "in house providing" strumentale, così come modificata dalla D.G.R. n. 2-6001 del 1/12/2017 nonchè a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i., dal regolamento delegato 480/2014 e nelle more di eventuali atti delegati che potranno essere adottati dalla Commissione.

Premesso inoltre che:

In data 31/08/2018, con nota prot. AF 18-23181, Finpiemonte S.p.A. ha trasmesso a mezzo pec (Ns. prot. n. 78716/A1904A del 06/09/2018) l'offerta economica per la gestione dello Strumento finanziario, nell'importo complessivo di euro 71.853.000,00, in relazione al richiamato Bando "Efficienza energetica ed energia rinnovabile nelle imprese".

Ai sensi della D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 e della D.D. n. 43 del 27/02/2018 è stata effettuata, con esito positivo, la valutazione della congruità della citata offerta economica presentata da Finpiemonte, che qui si ritiene approvata nei limiti previsti dall'art. 8 dell'Accordo Rep. n. 390/2016, così come sostituito dall'articolo 7 dell'Atto integrativo e modificativo approvato con la presente determinazione e per la durata indicata all'art. 13 dell'Accordo Rep. n. 390/2016.

Ritenuto di rinviare ad ulteriore provvedimento la contrattualizzazione delle attività successive al 31/12/2023.

Vista la necessità di:

- accertare la somma complessiva di euro 27.075.050,00 come di seguito specificata a valere sul bilancio finanziario gestionale 2018/2020 annualità 2018:

euro 15.926.500,00 sul capitolo di entrata 28851/2018, fondi comunitari

euro 11.148.550,00 sul capitolo di entrata 21646/2018, fondi statali

- impegnare a favore di Finpiemonte S.p.A., quale Organismo attuatore dello strumento finanziario, la somma complessiva di euro 31.853.000,00 sul bilancio di previsione finanziario 2018-2020, di seguito specificata:

euro 15.926.500,00 sul cap. 289402/2018 - fondi comunitari soggetti a rendicontazione

euro 11.148.550,00 sul cap. 289403/2018 - fondi statali soggetti a rendicontazione

euro 4.777.950,00 sul cap. 289404/2018 - fondi regionali.

Verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i. secondo quanto indicato dalla d.g.r. n. 34-7257 del 20/07/2018 "Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. Rimodulazione e Seconda Integrazione. Disposizioni di cui all'art. 56, comma 6, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118."

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 17/10/2016, n. 11-4056;

tutto ciò premesso,

## LA DIRIGENTE

visti:

il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. *“Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”*;

il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle PP.AA.”*;

visto il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”* e s.m.i.;

la L.R. 5/04/2018, n. 4 *“Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”*;

la D.G.R. n. 1-7022 del 14/06/2018 che ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C. 2018/2020);

la L.R. n. 7 del 29/06/2018 *“Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020”*;

la D.G.R. n. 26-6722 del 06/04/2018 *“Legge Regionale n. 4 del 05/04/2018 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria, ai sensi dell'art. 10, comma 2, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.”*;

la D.G.R. n. 34-7257 del 20/07/2018 *“Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i. Rimodulazione e Seconda Integrazione. Disposizioni di cui all'art. 56, comma 6, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.”*;

la D.G.R. 3-6989 del 08/06/2018 *“Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Rimodulazione, mediante variazioni compensative, delle iscrizioni delle risorse relative al Programma Por Fesr 2014-2020.”*;

la D.G.R. n. 10-7465 del 31/08/2018 *“Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Rimodulazione, mediante variazioni compensative, delle iscrizioni delle risorse relative al Programma Por Fesr 2014-2020.”*

## DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

- 1 di affidare a Finpiemonte S.p.A., ad integrazione delle attività regolamentate tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. con l'Accordo di finanziamento n. 390/2016 (approvato con D.D. n. 644/A1904A/2016), le ulteriori attività conseguenti all'incremento complessivo di euro 31.853.000,00, per l'attuazione dello Strumento finanziario con una dotazione complessiva pari a euro 71.853.000,00, relativo alla gestione del Bando per l'efficienza energetica e fonti rinnovabili nelle imprese, nell'ambito dell'Asse IV - Priorità di Investimento IV.4b. - Obiettivo specifico IV.4b.2 - Azione IV.4b.2.1 del POR FESR 2014/2020;
- 2 di approvare lo schema di Atto integrativo e modificativo dell'Accordo di finanziamento Rep. n. 390/2016, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, al fine di integrare il medesimo Accordo alla luce delle modifiche introdotte con il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018, nonché di disciplinare le ulteriori attività di Finpiemonte S.p.A. conseguenti all'incremento complessivo di euro 31.853.000,00 per la

- gestione dello Strumento finanziario e di ridefinire le commissioni di gestione, in attuazione della richiamata D.G.R. n. 2-6472/208 e della D.D. n. 43/A10000/2018;
- 3 di approvare l'offerta economica presentata da Finpiemonte in data 31/08/2018, con nota prot AF 18-23181 (Ns. prot. n. 78716/A1904A del 06/09/2018), nei limiti previsti dall'art. 8 dell'Accordo n. 390/2016, così come sostituito dall'articolo 7 dell'Atto modificativo approvato con la presente determinazione e per la durata indicata all'art. 13 di detto Accordo;
  - 4 di riconoscere a Finpiemonte S.p.A. le commissioni di gestione dello Strumento finanziario, sulla base della dotazione finanziaria complessiva di euro 71.853.000,0, conseguenti agli incrementi della dotazione finanziaria iniziale, approvati con le D.G.R. n. 28-5358 del 17/07/2017 e n. 42-6234 del 22/12/2017, comprensiva delle commissioni di gestione medesime, conformemente a quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, così come modificato dal Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 e dal Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014;
  - 5 di stabilire che le commissioni di gestione riconosciute a Finpiemonte S.p.A. quale corrispettivo per la gestione dello Strumento finanziario di cui al punto 1 siano prelevate prioritariamente dagli interessi maturati sulla disponibilità dello Strumento e siano assicurate dalla dotazione del medesimo;
  - 6 di dare atto che il trasferimento dell'incremento della dotazione finanziaria pari a euro 31.853.000,00 avverrà con le modalità stabilite all'art. 6 dell'Accordo Rep. n. 390/2016;
  - 7 di rinviare a successivo provvedimento la contrattualizzazione delle attività successive al 31/12/2023;
  - 8 di accertare la somma complessiva di euro 27.075.050,00, come di seguito specificata:
    - euro 15.926.500,00 sul capitolo di entrata 28851/2018, fondi comunitari - Soggetto Debitore Ministero Economia e Finanze - Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'unione europea;
    - euro 11.148.550,00 sul capitolo di entrata 21646/2018, fondi statali - Soggetto Debitore Ministero Economia e Finanze - Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'unione europea;
    - Transazione elementare cap. 28851
    - Conto finanziario: E.4.03.14.01.001
    - Transazione Unione Eur.: 1 "entrate derivanti da trasferimenti destinati al finanziamento dei progetti comunitari"
    - Ricorrente: 2 "entrate non ricorrenti"
    - Perimetro sanitario:" 1 "entrate della gestione ordinaria della Regione"
    - Transazione elementare cap. 21646
    - Conto finanziario: E.4.03.10.01.001
    - Transazione Unione Europea: 1 "entrate derivanti da trasferimenti destinati al finanziamento dei progetti comunitari"
    - Ricorrente: 2 "entrate non ricorrenti"
    - Perimetro sanitario:" 1 "entrate della gestione ordinaria della Regione"
  - 9 di impegnare a favore di Finpiemonte S.p.A., quale Organismo attuatore dello strumento finanziario, la somma complessiva di euro 31.853.000,00 sul bilancio di previsione finanziario 2018-2020, di seguito specificata:
    - euro 15.926.500,00 sul cap. 289402/2018 - fondi comunitari soggetti a rendicontazione
    - euro 11.148.550,00 sul cap. 289403/2018 - fondi statali soggetti a rendicontazione
    - euro 4.777.950,00 sul cap. 289404/2018 - fondi regionali

I dati per la codifica della transazione elementare, di cui al D. Lgs. 118/2011, sono i seguenti:

Capitolo di riferimento	CONTO FINANZIARIO	Cofog	TRANSAZIONE U.E.	RICORRENTE	PERIMETRO SANITARIO
Missione 17 Programma 02					
289402	U.2.04.23.01.001	04.3	3	4	3
289403	U.2.04.23.01.001	04.3	4	4	3
289404	U.2.04.23.01.001	04.3	7	4	3

10 di dare atto che:

- gli accertamenti delle somme sopra indicate non sono stati assunti con precedenti atti dirigenziali;
- le risorse comunitarie e statali sono soggette a rendicontazione;
- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i. le somme impegnate con il presente provvedimento sono interamente esigibili nell'esercizio 2018 ;
- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria dei competenti capitoli di spesa del bilancio regionale;
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 nonché, ai fini dell'efficacia, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente – Sezione “Amministrazione Trasparente”. Si demanda all'Organismo di attuazione dello Strumento Finanziario provvedere, relativamente all'individuazione dei destinatari finali delle agevolazioni, alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Ai fini dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013:

Contraente: Finpiemonte S.p.A. in qualità di Organismo attuatore di strumento finanziario – C.F. 01947660013

Importo complessivo: nei limiti dell'art. 8 dell'Accordo di finanziamento Rep. n. 390/2016, sostituito dall'art. 7 dell'Atto integrativo e modificativo.

Modalità di individuazione del contraente: Regolamento (UE) n. 1303/2013, così come modificato dal Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018; Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. (Rep. 15263/2010) di cui alla D.G.R. n. 2 – 13588 del 22/03/2010 e s.m.i.

Ai fini dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013:

Beneficiario ex Regolamento (UE) n. 1303/2013 art. 2, paragrafo 10), così come modificato dal Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018: Finpiemonte S.p.A. in qualità di Organismo attuatore di Strumento finanziario – C.F. 01947660013

Importo complessivo: euro 31.853.000,00

Modalità di individuazione del beneficiario: Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i.

Responsabile del procedimento: Silvia Riva

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet della Regione Piemonte e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo).

La Dirigente  
Silvia Riva

Referenti:  
Bianca Maria Eula  
Santa Di Vincenzo

Allegato





	<p><b>Programma Operativo Regionale</b></p> <p><b>“Energia sostenibile e qualità della vita”</b></p> <p><b>F.E.S.R. 2014/2020</b></p>	<p><b>Obiettivo tematico IV.4</b> – Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori</p> <p><i>Obiettivo specifico IV.4b.2 – Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili</i></p>
--	---	--

## **ATTO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO**

### **Accordo di finanziamento** *Rep. n. 390/2016 del 12/12/2016*

CUP J17B16000210009

Adottato in applicazione dell’Allegato IV del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (così come modificato dal Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018)

## **ATTO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO**

### **ACCORDO DI FINANZIAMENTO Rep. n. 390/2016**

#### **PER LA GESTIONE DEL BANDO POR FESR 2014/2020 PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E FONTI RINNOVABILI NELLE IMPRESE - AZIONE IV.4b.2.1**

presentato ai sensi dell'Allegato IV del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (così come modificato dal Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018)

TRA

**REGIONE PIEMONTE** - Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale, Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, in persona del Dirigente pro tempore, XXX, nato a XXX il XXX, domiciliato per l'incarico presso la Regione Piemonte, Corso Regina Margherita 174, Torino, C.F. 80087670016 (nel seguito Regione);

E

**FINPIEMONTE S.p.A.** - con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale interamente pubblico di euro 356.424.289,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale, XXX, nato a XXX il XXX, domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzato per procura a rogito XXX, registrata a XXX, e giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del XXX, (nel seguito "Finpiemonte");

di seguito, collettivamente, anche "le Parti".

#### **Premesse**

- La D.G.R. n. 24-2725 del 29/12/2015 ha approvato la misura combinata (finanziamento agevolato e sovvenzioni a fondo perduto) da destinare - mediante il sostegno alle imprese per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di produzione di energia rinnovabile (per autoconsumo) - al perseguimento delle priorità di investimento e agli obiettivi specifici di cui all'Asse IV del POR FESR 2014/2020, Priorità di Investimento IV.4b. - Obiettivo specifico IV.4b.2 - Azione IV.4b.2.1, con una dotazione finanziaria complessiva di euro 50.000.000,00, di cui euro 40.000.000,00 relativi allo strumento finanziario ed euro 10.000.000,00 relativi alle sovvenzioni;
- in data 07/12/2016 è stato firmato digitalmente l'Accordo di finanziamento (di seguito Accordo) tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. in qualità di Organismo attuatore dello strumento finanziario, Rep. n. 390 del 12/12/2016, in applicazione dell'Allegato IV del Regolamento (UE) n.

1303/2013 e s.m.i., per la gestione del Bando POR FESR 2014/2020 per l'efficienza energetica e fonti rinnovabili nelle imprese – Azione IV.4b.2.1 (approvato con la D.D. n. 644/A1904A del 26/10/2010);

- le commissioni di gestione sono state determinate nell'Accordo Rep. n. 390/2016 secondo le modalità e i massimali definiti dal Regolamento delegato n. 480/2014;
- con deliberazione n. 28-5358 del 17/07/2017 e deliberazione n. 42-6234 del 22/12/2017, la Giunta regionale, tra l'altro, ha disposto successivi incrementi delle risorse destinate all'attuazione della misura "Efficienza energetica ed energia rinnovabile nelle imprese" che hanno comportato l'attribuzione di una dotazione complessiva di euro 95.806.000,00, di cui euro 71.853.000,00 allo Strumento finanziario (con un incremento complessivo di euro 31.853.000,00) e di euro 23.953.000,00 alle sovvenzioni a fondo perduto (con un incremento complessivo di euro 13.953.000,00);
- con D.G.R. n. 2-6001 del 1/12/2017 la Giunta della Regione Piemonte ha approvato le nuove "Linee guida relative al controllo analogo sugli organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale", che disciplina, tra l'altro, le modalità di affidamento in house;
- Finpiemonte opera quale società strumentale in house della Regione Piemonte in affidamento diretto e in rapporto di delegazione inter-organica;
- la Regione Piemonte ha presentato ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 7/2017, domanda di iscrizione di Finpiemonte nell'elenco delle società in house (Protocollo Anac 0010444 del 02/02/2018), che costituisce presupposto legittimante del presente affidamento diretto;
- con la D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. (art. 192, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)" la Giunta regionale ha approvato una metodologia comune di comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità a cui dovranno attenersi le direzioni regionali affidanti negli affidamenti in regime di "in house providing" a favore di Finpiemonte S.p.a.;
- con la D.D. n. 43 del 27/02/2018 il Segretario generale ha adottato il documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a., in attuazione della D.G.R. n. 2-6472/2018;
- con il presente Atto integrativo e modificativo, le Parti ritengono di disciplinare le ulteriori attività che Finpiemonte S.p.A. dovrà svolgere a titolo di Organismo attuatore dello Strumento finanziario, derivanti dal suddetto incremento di euro 31.853.000,00, nel rispetto delle

disposizioni contenute nei Regolamenti europei di riferimento e nella D.G.R. n. 2-13588 del 22/03//2010, con cui la Regione e Finpiemonte in data 2 aprile 2010 hanno sottoscritto la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” (nel seguito Convenzione Quadro), successivamente integrata con D.G.R. n. 17-2516 del 30/11/2015, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente Atto e cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente Atto, le Parti

#### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

##### **Art. 1 - Oggetto – strategia di investimento**

1. Il presente atto, quale Atto integrativo e modificativo dell’Accordo Rep. n. 390/2016 (approvato con D.D. n. 644/A1904A del 20/10/2016), che si intende qui integralmente richiamato, disciplina le ulteriori attività che vengono affidate a Finpiemonte S.p.A. a titolo di Organismo attuatore dello strumento finanziario per la gestione del Bando “Efficienza energetica ed energia rinnovabile nelle imprese” nell’ambito del POR FESR 2014/2020, Asse IV Azione IV.4b.2.1, conseguenti all’incremento complessivo di euro 31.853.000,00 della dotazione finanziaria iniziale di euro 40.000.000,00, approvato con le D.D.G.R. n. 28-5358 del 17/07/2017 e n. 42-6234 del 22/12/2017. La dotazione complessiva destinata allo Strumento finanziario è pari a euro 71.853.000,00.
2. Per quanto concerne la definizione delle strategie di investimento si rimanda integralmente a quanto previsto dall’art. 1 dell’Accordo Rep. n. 390/2016.

##### **Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte**

1. Con riferimento alla dotazione finanziaria complessiva di euro 71.853.000,00 Finpiemonte S.p.A. si impegna a svolgere le attività disciplinate all’art. 1 dell’Accordo Rep. n. 390/2016 e quelle previste dal presente Atto modificativo, come di seguito integralmente elencate:
  - a. la definizione, con le strutture regionali competenti, dello strumento finanziario e la predisposizione delle procedure di presentazione e gestione delle istanze;
  - b. i convenzionamenti con il sistema bancario;
  - c. la ricezione delle istanze e la verifica dei criteri di ricevibilità, ammissibilità, tecnico-finanziaria e del merito delle istanze, con l’ausilio di un Comitato Tecnico di Valutazione;

- d. l'adozione del provvedimento di concessione o diniego del beneficio e la relativa notifica ai destinatari finali;
  - e. l'erogazione dei finanziamenti, per il tramite del sistema bancario, e gestione contabile connessa;
  - f. la ricezione e verifica della documentazione prodotta dai destinatari finali, inerente le spese effettivamente sostenute;
  - g. la gestione di varianti e proroghe;
  - h. le attività propedeutiche all'adozione degli atti di secondo grado (revoche) ed adozione degli stessi, con contestuale gestione dell'irregolarità con gli uffici dell'AdG, attraverso la predisposizione della scheda di irregolarità, secondo le disposizioni contenute nel SiGeCo;
  - i. le azioni di recupero dei finanziamenti revocati, prevedendo la delega per il recupero delle somme indebitamente percepite alle banche cofinanziatrici. Così come previsto all'articolo 21 comma 3 della Convenzione Quadro, le azioni di recupero del credito sono disciplinate nelle convenzioni con le banche di cui alla precedente lettera b);
  - j. la denuncia per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 52 e seguenti del d.lgs. 26/08/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile);
  - k. l'irrogazione delle sanzioni previste nel Bando, ai sensi dell' art. 12 della L.R. 34/04;
  - l. la gestione finanziaria e contabile, connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti;
  - m. l'assistenza e informazione all'utenza;
  - n. l'eventuale consultazione e implementazione dei registri e banche dati per la verifica del rispetto dei vincoli prescritti dalla Misura;
  - o. le analisi e verifiche, tecniche e finanziarie, sull'avanzamento della Misura;
  - p. gli adempimenti di cui all'art. 52 della L. n. 234/2012 e s.m.i. nonché dei decreti, regolamenti e circolari attuative in materia di Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
  - q. la realizzazione dei controlli - documentali e in loco - inerenti le operazioni finanziate e realizzate. I controlli devono essere effettuati nel rispetto delle procedure e delle modalità indicate nel "Manuale verifiche di gestione", elaborato sulla base del sistema di gestione e controllo approvato con la D.D. n. 760/A1901A del 06/12/2016;
  - r. la sorveglianza e monitoraggio dei flussi di spesa;
  - s. una relazione finale della gestione che evidenzi i risultati e le eventuali ricadute dello strumento finanziario;
  - t. ogni eventuale adempimento relativo alla gestione degli strumenti finanziari (SF) e all'inquadramento della misura nel POR FESR 2014-2020.
2. Resta fermo quant'altro disciplinato dall'art. 1 dell'Accordo Rep. n. 390/2016.

### **Art. 3 – Modalità di svolgimento dell'affidamento - Responsabilità di Finpiemonte**

1. La Regione si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate dalla Regione, attinenti le materie oggetto di affidamento.
2. Finpiemonte svolgerà le attività di gestione finanziaria delle risorse affidate destinate all'attuazione della Misura, in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nel Bando e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.
3. Finpiemonte dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con l'Accordo Rep. n. 390/2016 e con il presente Atto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
4. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui all'Accordo Rep. n. 390/2016 come integrato e modificato dal presente atto.
5. Finpiemonte assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dalla Regione e/o terzi che trovino causa nell'inadempimento delle prestazioni oggetto dell'Accordo Rep. n. 390/2016 e del presente atto integrativo e modificativo, e nella mancata esecuzione a regola d'arte delle stesse.
6. Nel corso dell'esecuzione, Finpiemonte dovrà manlevare e tenere indenne la Regione dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso la Regione per cause riconducibili alle attività svolte da Finpiemonte in ragione dell'Accordo Rep. n. 390/2016 come integrato e modificato dal presente atto.
7. Finpiemonte assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione del servizio, e deve tenere indenne la Regione da qualsivoglia responsabilità verso i terzi, che sia conseguente a ritardi, di Finpiemonte, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti con l'Accordo Rep. n. 390/2016 come integrato e modificato dal presente atto.

### **Art. 4 – Sostituzione dell'articolo 4 dell'Accordo Rep. n. 390/2016**

1. L'articolo 4 dell'Accordo Rep. n. 390/2016 tra la Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. è

integralmente sostituito dal seguente:

***“Art. 4 - Disposizioni per il controllo dell’attuazione degli investimenti e dei flussi di opportunità d’investimento***

*1. Ai fini del controllo dell’attuazione dello strumento finanziario e della rendicontazione da parte dello strumento finanziario all’Autorità di Gestione, in conformità con quanto previsto all’art. 46 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (così come modificato dal Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018), Finpiemonte si impegna a comunicare periodicamente, nonché in una relazione annuale, che verrà consegnata alla Regione entro il 30 di aprile di ogni anno successivo a quello considerato:*

- *l’importo complessivo del sostegno concesso ai destinatari finali;*
- *l’importo complessivo del sostegno effettivamente erogato agli stessi;*
- *le commissioni di gestione pagate per la Misura;*
- *i progressi compiuti nel conseguimento dell’atteso effetto leva degli investimenti effettuati dallo strumento;*
- *gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno del POR FESR allo strumento finanziario e delle risorse rimborsate;*
- *la situazione di revoche e recuperi;*
- *il numero di destinatari finali sostenuti dal prodotto finanziario (di cui PMI, microimprese, ecc...);*
- *il numero totale di prestiti erogati e non rimborsati;*
- *l’importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento;*
- *gli interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei fondi SIE allo strumento finanziario;*
- *gli importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei fondi SIE entro la fine dell’anno di riferimento;*
  - *di cui rimborsi in conto capitale;*
  - *di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti;*
- *l’importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE;*
- *l’importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, mobilitati a livello dei destinatari finali;*

- *l'effetto moltiplicatore atteso in relazione ai prestiti;*
  - *l'effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in relazione ai prestiti.*
2. *Permangono, invece, in capo al Settore regionale competente, le attività relative all'adozione degli atti su cui si basa la Misura oggetto del presente Accordo, la definizione della dotazione finanziaria, le eventuali procedure di comunicazione e notifica alla commissione UE, fermo restando l'obbligo, per Finpiemonte, di assicurare la collaborazione ed il sostegno tecnico e operativo alle strutture regionali responsabili dello svolgimento di tali compiti e adempimenti, nonché le funzioni di vigilanza e controllo previste dall'art. 11 della Convenzione Quadro corrente tra Regione Piemonte e Finpiemonte."*

#### **Art. 5 – Requisiti e procedure per la gestione del contributo scagionato**

1. La Regione, in applicazione di quanto stabilito dalle DD.G.R. n. 28-5358 del 17/07/2017 e n. 42-6234 del 22/12/2017 trasferirà a Finpiemonte, sul conto corrente bancario dedicato alla gestione del Bando di cui all'articolo 1, l'incremento di euro 31.853.000,00, fermo restando quant'altro disciplinato dall'art. 6 dell'Accordo Rep. n. 390/2016.

#### **Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 7 dell'Accordo Rep. n. 390/2016**

1. L'articolo 7 dell'Accordo Rep. n. 390/2016 tra la Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. è integralmente sostituito dal seguente:

***“Art. 7 - Requisiti e procedure per la gestione degli interessi e altre plusvalenze generate di cui all'articolo 43 del Regolamento n. 1303/2013, così come modificato dal Regolamento n. 1046/2018, comprese le operazioni/gli investimenti di tesoreria accettabili, e le responsabilità e gli obblighi delle parti interessate***

1. *Nel rispetto dell'art. 27 della Convenzione Quadro, in ragione della specificità dei benefici oggetto del presente Accordo, conformemente a quanto definito all'Art. 43 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, così come modificato dal Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018, la dotazione della Misura deve essere investita secondo criteri di massima prudenza e modalità che consentano un'adeguata remunerazione ed una mobilitazione immediata. Le eventuali plusvalenze e interessi maturati, al netto della ritenuta d'acconto, vengono riaccreditati sul conto corrente di pertinenza della Misura e reimpiegati prioritariamente per ulteriori investimenti o per la copertura dei costi o delle*



*commissioni di gestione. Così come previsto dall'art. 23 comma 2, lettera d) dell'atto integrativo e modificativo della Convenzione Quadro (Rep. 105 del 15 marzo 2016), resta ferma la possibilità di Finpiemonte di avvalersi della ritenuta d'acconto sugli interessi maturati, a scomputo delle imposte di sua competenza ai sensi di legge.*

2. *Finpiemonte garantisce il mantenimento di registrazioni adeguate della destinazione degli interessi e delle eventuali altre plusvalenze.”*

#### **Art. 7 – Sostituzione dell'articolo 8 dell'Accordo Rep. n. 390/2016**

1. L'articolo 8 dell'Accordo Rep. n. 390/2016 tra la Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. è integralmente sostituito dal seguente:

***“Art. 8 - Disposizioni relative al calcolo e al pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario***

1. *La Regione riconosce a Finpiemonte le commissioni di gestione dello strumento finanziario in riferimento alla dotazione complessiva di euro 71.853.000,00, determinate secondo un prezzo concordato per i servizi resi, fondato su una metodologia di calcolo basata sulla performance, descritta nell'offerta di servizio agli atti del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile (pec prot. n. 78716/A1904A del 06/09/2018).*
2. *Le commissioni di gestione non devono superare i massimali definiti dal Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, dalla D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 e dalla D.D. n. 43 del 27/02/2018.*
3. *L'ammontare delle commissioni di gestione è convenuto tra le Parti nel modo seguente:*
  - a. *una remunerazione di base, pari allo 0,30% annuo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data dell'effettivo versamento allo strumento finanziario fino al termine del periodo di ammissibilità, al rimborso all'Autorità di Gestione oppure fino alla data di liquidazione, a seconda di quale di questi due eventi si verifichi per primo;*
  - b. *una remunerazione di performance, pari allo 0,28% l'anno dei contributi del programma pagati ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. ai destinatari finali sotto forma di prestiti, nonché delle risorse reinvestite imputabili ai contributi del programma ancora da restituire allo strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data del pagamento al destinatario finale fino al rimborso del prestito, al termine della procedura di recupero in caso di insolvenza o fino al termine di*

*ammissibilità del programma, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo;*

- c. nel limite massimo non superabile, pari all'8% dell'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario.*

*Il pagamento delle commissioni di gestione è assicurato prioritariamente dagli interessi e dalle altre plusvalenze imputabili al sostegno del POR FESR erogato allo strumento finanziario ovvero dalla dotazione dello strumento finanziario.*

*4. Il pagamento verrà effettuato annualmente:*

- a. sulla base del documento analitico di performance del fondo, che dia evidenza delle modalità di calcolo delle commissioni di gestione, con separata indicazione della remunerazione di base e della remunerazione di performance, nel rispetto delle percentuali indicate ai commi 3.a. e 3.b. del presente articolo,*
- b. mediante autorizzazione della Regione all'emissione del documento fiscale giustificativo,*
- c. mediante predisposizione di determinazione dirigenziale di autorizzazione al prelievo dal fondo, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso.*

*5. Il rispetto del limite delle commissioni di gestione previsto al presente articolo, comma 3.c., sarà verificato all'atto della scadenza del presente del presente Accordo, a cura del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile.*

*6. Le Parti concordano sulla possibilità di rivalutare in corso d'opera i limiti e le percentuali convenute al comma 3 del presente articolo, al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azioni di Finpiemonte.”*

#### **Art. 8 – Sostituzione dell'art. 9 dell'Accordo Rep. n. 390/2016**

1. L'articolo 9 dell'Accordo Rep. n. 390/2016 tra la Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. è integralmente sostituito dal seguente:

**“Art. 9 - Disposizione di liquidazione dello strumenti di ingegneria finanziaria compreso il reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE durante e dopo il periodo di ammissibilità ai sensi delle lettere i), j) e m) dell'Allegato IV del Regolamento (UE) 1303/2013 e s.m.i.**

1. *Le risorse destinate all'attuazione della Misura potranno subire incrementi o decrementi*

*secondo quanto previsto dal Bando e dall'Art. 23 della Convenzione Quadro.*

2. *Ai sensi dell'Art. 44 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, così come modificato dal Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018, le risorse rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti fino al termine del periodo di ammissibilità, sono reimpiagate per ulteriori investimenti, attraverso lo stesso strumento finanziario, conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito della priorità e, se del caso, per coprire le perdite nell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario risultanti da un interesse negativo, se tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria e, se del caso, per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario. Per tale tipologia di risorse devono essere mantenute registrazioni adeguate.*
3. *Le risorse restituite allo strumento finanziario, comprese le plusvalenze e i rimborsi in conto capitale e gli altri rendimenti generati durante un periodo di almeno otto anni dalla fine del periodo di ammissibilità saranno destinabili, conformemente all'Art. 45 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i., nell'ambito del medesimo strumento finanziario o, nel caso di loro disimpegno, in altri strumenti finanziari purché le condizioni di mercato dimostrino la necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno.”*

#### **Art. 9 – Trattamento dei dati personali**

1. La Regione Piemonte e Finpiemonte si riconoscono, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 (GDPR), entrambi Titolari del trattamento dei dati personali, effettuati con o senza l'ausilio di processi automatizzati, necessari al fine di adempiere agli obblighi di legge e di contratto comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto.
2. Ciascun titolare è autonomo e risponde dei trattamenti che gestisce direttamente e rispetto ai quali ha un potere di controllo sulla struttura e sulle attrezzature, anche informatiche, di cui si avvale nel trattamento stesso. Ogni titolare deve provvedere autonomamente, tra l'altro, a fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali agli interessati per quanto concerne i propri trattamenti.
3. Per quanto concerne il trattamento da parte della Regione Piemonte di dati personali riferiti a persone fisiche di Finpiemonte (necessari per la stipula del presente contratto o per altri fini), ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sopra citato (GDPR), i dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative al

contratto ed al procedimento amministrativo nell'ambito del quale vengono acquisiti dalla Direzione Competitività. Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono [dpo@regione.piemonte.it](mailto:dpo@regione.piemonte.it)  
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è la Direzione Competitività del Sistema regionale, Settore Sviluppo Energetico Sostenibile.

I dati personali sopra citati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.

I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.).

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati personali potranno essere comunicati alle strutture regionali interessate, in particolare la Direzione Segretariato generale (Settore Rapporti con Società Partecipate) e la Direzione Affari Istituzionali e Advocatura (Settore Contratti – Persone giuridiche – Espropri – Usi civici) nonché agli altri Organismi coinvolti nel controllo e gestione del Programma.

Chi conferisce i dati può esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

4. Per quanto concerne i dati personali delle persone fisiche della Regione, inerenti la stipula del contratto, si rinvia all'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicati sul sito web di Finpiemonte S.p.A.

#### **Art. 10. - Codice di comportamento**

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-602 del 24 novembre 2014, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente Atto, anche se non materialmente allegato alla stessa.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del Codice citato al comma 1, esso, oltre ai dipendenti della Giunta Regionale, si applica anche ai consulenti, ai collaboratori esterni, ai prestatori d'opera, ai professionisti e ai fornitori che collaborano con la Regione Piemonte, per quanto compatibile.
3. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice è causa di risoluzione.

#### **Art. 11 – Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente disciplinato nel presente Atto, restano valide le pattuizioni dell'Accordo Rep. n. 390/2016 sottoscritto dalle Parti in data 07/12/2016 di cui in premessa.

#### **Art. 12 - Repertoriatura e registrazione in caso d'uso**

1. Il presente Atto è soggetto a repertoriatura presso il Settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente, su carta uso bollo - per esemplare firmato in originale e per copia conforme - compresi eventuali allegati, salve le deroghe di legge.
2. Il presente Atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese di registrazione sono a carico della parte che ne chiede la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto,

Torino, \_\_\_\_\_

Regione Piemonte

Il Dirigente Regionale

XXX

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Finpiemonte S.p.A

Il Direttore Generale

XXX

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82